

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO LIQUIDITÀ”

RIFERIMENTI

- DL n. 23/2020

IN SINTESI

A seguito del protrarsi dell'emergenza COVID-19 recentemente il Legislatore ha emanato nuove disposizioni urgenti finalizzate all'accesso al credito per le imprese, alla sospensione dei versamenti fiscali / previdenziali / assicurativi, nonché altri interventi di aiuto per fronteggiare la situazione di crisi.

In particolare le nuove misure adottate riguardano:

- *la continuità aziendale per la valutazione delle voci del bilancio chiuso al 31.12.2020;*
- *la “tolleranza” di una riduzione del 20% per gli acconti IRPEF / IRES / IRAP 2020;*
- *la validità fino al 30.6.2020 dei c.d. “DURF” emessi entro il 29.2.2020;*
- *la semplificazione del versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche;*
- *l'estensione del credito d'imposta “sanificazione”;*
- *l'introduzione di nuove condizioni per poter beneficiare dell'indennità di € 600 da parte dei professionisti iscritti a casse previdenziali private.*

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) l'annunciato DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", contenente "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", **in vigore dal 9.4.2020**.

Oltre alle specifiche disposizioni relative alle **nuove sospensioni** dei versamenti tributari / contributivi, previste dagli artt. 18 e 21 del citato Decreto , che **vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020**, c.d. "Decreto Cura Italia" il Legislatore ha introdotto ulteriori previsioni di seguito esaminate.

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE - Art. 1

È disposta, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle **imprese con sede in Italia** colpite dall'emergenza COVID-19, la concessione da parte di SACE spa, fino al 31.12.2020, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Tra i beneficiari di tale previsione sono ricompresi "**i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA**".

In particolare le garanzie in esame sono rilasciate nel rispetto delle seguenti condizioni.

a)	La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la facoltà per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
b)	L'impresa beneficiaria: <ul style="list-style-type: none"> ● al 31.12.2019 non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE n. 651/2014, 702/2014 e 1388/2014; ● al 29.2.2020 non "<i>risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea</i>".
c)	L'importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> ● 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio / dichiarazione fiscale; ● il doppio dei costi del personale 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio. <p>Per le imprese che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2019 va fatto riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale.</p> <p>Per la verifica del limite di importo garantito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● va fatto riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa o su base consolidata se l'impresa appartiene ad un gruppo; ● nel caso in cui la stessa impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame / altra garanzia pubblica, i relativi importi vanno cumulati. <p>Se la stessa impresa / stesso gruppo sono beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame gli importi di detti finanziamenti si cumulano.</p>
d)	La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il: <ul style="list-style-type: none"> ● 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi; ● 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra € 1,5 miliardi e € 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia; ● 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a € 5 miliardi.

d)	<p>Va inoltre evidenziato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'impresa beneficiaria è parte di un gruppo per l'individuazione della percentuale di garanzia va fatto riferimento al valore consolidato del fatturato e dei costi del personale del gruppo; • in caso di ammortamento progressivo del finanziamento le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto.
e)	<p>Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono così quantificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; • per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
f)	La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale per la migliore mitigazione del rischio.
g)	La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa dal 10.4.2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.
h)	Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto / dai soggetti eroganti per operazioni con le stesse caratteristiche ma prive della garanzia come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
i)	L'impresa beneficiaria della garanzia / ogni altra impresa dello stesso gruppo deve impegnarsi a non approvare la distribuzione di dividendi / riacquisto di azioni nel corso del 2020.
l)	L'impresa beneficiaria della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
m)	Il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato siano superiori a quelle detenute al 9.4.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti entro il 9.4.2020.
n)	Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale / investimenti / capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

RILASCIO DELLA GARANZIA

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese:

- con meno di 5000 dipendenti in Italia;
- con valore del fatturato inferiore a € 1,5 miliardi;

è applicabile la seguente procedura:

- l'impresa interessata all'erogazione del finanziamento presenta ad un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i soggetti finanziatori trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE spa che processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

- il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE spa.

Per le imprese con dipendenti pari o superiori a 5.000 o fatturato pari o superiore a € 1,5 miliardi il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta dal MEF, sentito il MISE adottata sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE spa.

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

L'efficacia delle suddette disposizioni è **subordinata all'approvazione della Commissione UE**.

Va evidenziato che è demandata al MEF l'individuazione di ulteriori modalità attuative / operative delle disposizioni in esame.

DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA - Art. 5

Con la modifica dell'art. 389, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019 è disposto il **differimento dal 15.8.2020 all'1.9.2021** dell'entrata in vigore del "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza".

La proroga **non riguarda** le disposizioni relative:

- agli assetti organizzativi dell'impresa di cui art. 375, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla responsabilità degli amministratori di cui all'art. 378, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla **nomina dell'organo di controllo** di cui all'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE - Art. 6

È disposto che **dal 9.4 al 31.12.2020 non sono applicabili** le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale :

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

Come desumibile dalla Relazione Illustrativa al Decreto in esame quanto sopra



"mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile".

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO - Art. 7

È disposto che nella redazione del **bilancio in corso al 31.12.2020**, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell'attività ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c., **se tale prospettiva sussisteva nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23.2.2020**.

Il criterio di valutazione è illustrato nella Nota informativa anche tramite il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Resta ferma la previsione di cui all'art. 106, DL n. 18/2020 in base alla quale, in deroga alle disposizioni civilistiche o alle diverse previsioni statutarie, **l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni).



Le suddette disposizioni **sono applicabili anche al bilancio chiuso entro il 23.2.2020** e non ancora approvato.

Una interpretazione letterale di tale ultima previsione porterebbe a riconoscere, per il bilancio chiuso al 31.12.2019, la possibilità di fare riferimento alla situazione del bilancio 2018 per giustificare la continuità aziendale del bilancio 2019.

POSTERGAZIONE FINANZIAMENTI SOCI - Art. 8

È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 **non sono applicabili** le disposizioni previste:

- dall'art. 2467, C.c. in base al quale il **rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- dall'art. 2497-quinquies, C.c. che richiama il citato art. 2467 relativamente ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società.

CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE - Art. 9

In materia di procedure di risanamento della crisi d'impresa è disposta:

- la **proroga di 6 mesi dei termini di adempimento** dei concordati preventivi / accordi di ristrutturazione omologati scadenti nel periodo 23.2.2020 - 31.12.2021;
- la possibilità da parte del debitore, nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo / accordi di ristrutturazione pendenti al 23.2.2020, di **presentare**, fino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un **nuovo piano / nuova proposta di concordato / accordo di ristrutturazione**.



Il termine decorre dalla data del Decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile.

L'istanza è inammissibile nel caso in cui nel concordato preventivo sia già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non siano state raggiunte le maggioranze per l'approvazione del concordato;

- la possibilità da parte del debitore che intende modificare i termini di adempimento del concordato preventivo / accordo di ristrutturazione di depositare fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, nonché la documentazione comprovante la necessità della modifica dei termini.



Il differimento dei termini non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie;

- la possibilità a favore del debitore che ha ottenuto la concessione del termine previsto per presentare la proposta / piano / documentazione del concordato, compreso tra 60 e 120 giorni e già prorogato di non oltre 60 giorni dal Tribunale per giustificati motivi, di **presentare un'istanza per la concessione di un'ulteriore proroga fino a 90 giorni** (connessa all'emergenza "coronavirus") anche nel caso in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

La proroga è concessa dal Tribunale solo in presenza di concreti e giustificati motivi;

- la possibilità a favore del debitore che ha ottenuto la concessione del termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione di **presentare un'istanza per la concessione di un'ulteriore proroga fino a 90 giorni** (connessa all'emergenza "coronavirus").

La proroga è concessa dal Tribunale solo in presenza di concreti e giustificati motivi.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI / CONTRIBUTIVI - Artt. 18 e 21

ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2020 - Art. 20

Per il 2020, non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP qualora quanto versato risulti **non inferiore all'80%** della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021.

PROROGA TERMINI CONSEGNA / TRASMISSIONE CU 2020 - Art. 22

Per il 2020, è disposta:

- la proroga al **30.4** del termine di **consegna ai percipienti** delle CU 2020;
- la **non applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione delle CU 2020 all'Agenzia delle Entrate** qualora le stesse siano inviate **entro il 30.4**.

Di fatto, è possibile desumere una sorta di proroga (al 30.4) anche dell'invio all'Agenzia delle CU 2020 connesse con la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Si rammenta che detto termine è stato già oggetto di proroga al 31.3.2020 ad opera del DL n. 9/2020. Resta fermo al 31.10.2020 il termine per l'invio delle CU 2020 non connesse con la dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio, CU relative a lavoro autonomo).

PROROGA VALIDITÀ C.D. "DURF" APPALTI / SUBAPPALTI "LABOUR INTENSIVE" - Art. 23

È previsto che i certificati di affidabilità fiscale (c.d. "DURF"), emessi entro il 29.2.2020 dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei contratti di appalto / subappalto c.d. "labour intensive", **conservano validità fino al 30.6.2020**.

Si rammenta che il possesso del predetto certificato, attestante la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 consente alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici di "sfuggire" ai nuovi obblighi introdotti dall'art. 4, DL n. 124/2019, in materia di ritenute / compensazione nell'ambito dei suddetti contratti

SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - Art. 24

È prevista la **sospensione** per il periodo **23.2 - 31.12.2020** della decorrenza dei termini di cui alla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni "prima casa", ossia:

- **18 mesi** (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- **1 anno** (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);

- **1 anno** (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.



Merita evidenziare che tale sospensione riguarda anche il termine di **1 anno per il riconoscimento del credito d'imposta** di cui all'art. 7, Legge n. 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto la propria abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

ASSISTENZA FISCALE MOD. 730 A DISTANZA - Art. 25

Al fine di agevolare la tempestiva presentazione del mod. 730/2020 relativo al 2019, **fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria**, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono **inviare in via telematica al CAF / professionista abilitato la copia per immagine:**

- della **delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta.**

In caso di **impossibilità** (ad esempio, per i soggetti che non dispongono di strumenti quali stampanti o scanner), il contribuente può fornire al CAF / professionista abilitato un'apposita **autorizzazione predisposta in forma libera, tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza**; è possibile, ad esempio, inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da un'autorizzazione che può essere resa con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario;

- della **documentazione** necessaria;
- del **documento d'identità.**

In altre parole, viene consentito a CAF / professionisti abilitati di **gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale e di predisposizione del mod. 730/2020.**



Una volta cessata la situazione di emergenza, le "pratiche" gestite con tali modalità **dovranno essere regolarizzate mediante la consegna / ritiro** delle deleghe e della documentazione **come ordinariamente previsto.**

Le predette modalità sono consentite **anche per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni / modelli / domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS** (ad esempio, presentazione della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, del modello RED e della richiesta del reddito di cittadinanza).

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - Art. 26

Al fine di semplificare il **versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche** di importo superiore a € 77,47 "senza IVA" è stato riformulato il comma 1-bis dell'art. 17, DL n. 124/2019 (la cui applicazione operativa risultava di non facile comprensione) prevedendo, come desumibile dalla citata Relazione illustrativa, che:

- nel caso in cui l'ammontare dell'**imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre** sia di importo **inferiore a € 250**, ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta **per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250**, il versamento va effettuato **entro il 20.7**, ossia entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre;
- se l'**imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250**, il versamento dell'**imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre** va effettuato **entro il 20.10**, ossia entro il termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre.

Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento
1° trimestre	< € 250	20.7 (*)
1° e 2° trimestre	< € 250	20.10
3° trimestre	qualsiasi importo	
4° trimestre	qualsiasi importo	20.1

(*) Tale termine va rispettato nel caso in cui l'**imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250.**

Restano quindi ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel **terzo e quarto trimestre** (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento ossia 20.10 e 20.1).

CESSIONI GRATUITE DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLLE - Art. 27

In considerazione del fatto che, in mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con COVID-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi c.d. "di uso compassionevole", è stabilito che:

- per le **cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole** di cui al DM 7.9.2017 autorizzate dal Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3 del citato Decreto (medici) **non opera la presunzione di cessione** di cui all'art. 1, DPR n. 441/97;
- i predetti farmaci ceduti gratuitamente **non si considerano destinati a finalità estranee** all'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 85, comma 2, TUIR.

Come specificato nella citata Relazione illustrativa



"la disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette".

REGIME FISCALE DIVIDENDI A SOCIETÀ SEMPLICI - Art. 28

L'art. 32-quater, DL n. 124/2019 prevede che i dividendi distribuiti a società semplici da parte di società di capitali ed enti commerciali / non commerciali si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con applicazione del trattamento fiscale collegato alla natura giuridica degli stessi.

Il Decreto in esame estende il regime di trasparenza ai dividendi distribuiti a società semplici:

- con **soci non residenti in Italia**;
- da **società estere** (escluse quelle localizzate in Stati "black list").

È altresì previsto che l'ammontare dei dividendi imputati ad **enti non commerciali concorre integralmente alla formazione del reddito complessivo.**

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai dividendi **percepiti a partire dall'1.1.2020.**

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società / enti soggetti IRES formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2019, deliberate entro il 2022, sono applicabili le regole previgenti a quelle previste dall'art. 1, commi da 999 a 1006, Legge n. 205/2017 ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal DM 26.5.2017.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO - Art. 29, commi 1 e 3

Con l'intento di agevolare la **digitalizzazione degli atti giudiziari**, è previsto che le parti (Enti impositori / Agenti della riscossione / soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali di cui al D.Lgs. n. 446/97 / parti assistite da un difensore abilitato) costituite in giudizio con modalità cartacee, devono **notificare e depositare**:

- **gli atti successivi;**
- **i provvedimenti giurisdizionali;**

esclusivamente con modalità telematiche ex DM n. 163/2013.

Il Decreto in esame dispone altresì che, in deroga alla sospensione dei termini (8.3 - 31.5.2020) ex art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, **alle attività del contenzioso degli Enti impositori si applica la sospensione (9.3 - 11.5.2020) di cui all'art. 83, comma 1, DL n. 18/2020.**

In merito si rammenta che:

- il citato art. 67 ha disposto la **sospensione** dei termini nel **periodo 8.3 - 31.5.2020** relativi alle **attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici;**
- il citato art. 83 ha disposto la **sospensione per il periodo 9.3 - 15.4.2020** (ora prorogato all'**11.5.2020**) **dei termini processuali** per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali. Ai sensi del comma 21 del citato art. 83 tali disposizioni "*in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie*".

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E, il citato art. 67 contiene una **disciplina generale di riferimento per la sospensione dei termini delle attività degli Enti impositori**, fatte salve le specifiche **deroghe previste dalle altre norme "speciali"**.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - Art. 30

L'art. 64, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, **a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un **massimo di € 20.000**) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Ora, il Decreto in esame **estende la predetta agevolazione alle seguenti tipologie di spese**:

- acquisto di **dispositivi di protezione individuale** (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- acquisto / installazione di **altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza** interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).



Come desumibile dalla citata Relazione Illustrativa tra le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta sono compresi anche i **detergenti mani ed i disinfettanti**.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate al MISE.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI CON CASSE PRIVATE - Art. 34

L'art. 44 del citato DL n. 18/2020, ha istituito un apposito "Fondo per il reddito di ultima istanza" per il riconoscimento di un'indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell'emergenza "coronavirus", hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l'individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare "*a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria*" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Con il DM 28.3.2020, il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha previsto le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private (Informativa SEAC [2.4.2020, n. 101](#)).

Il Decreto in esame specifica che i lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private per poter beneficiare dell'indennità di € 600:

- **devono essere iscritti in via esclusiva** alla Cassa (pertanto non devono conseguire anche redditi da lavoro dipendente);
- **non devono essere titolari di trattamento pensionistico.**

A seguito di tale modifica, le singole Casse previdenziali hanno sospeso il pagamento dell'indennità. Al soggetto interessato è quindi **richiesto di "integrare" / rispedire una nuova dichiarazione**, seguendo le specifiche istruzioni / modalità fornite dalle Casse previdenziali.

PIN INPS - Art. 35

L'INPS fino al perdurare dell'attuale stato emergenziale COVID-19 **può rilasciare con modalità semplificate le proprie identità digitali (PIN INPS) tramite l'acquisizione telematica degli elementi necessari all'identificazione del richiedente.**

La verifica mediante:

- riconoscimento diretto;
- riconoscimento facciale da remoto;

è **rinvia alla cessazione dell'attuale stato emergenziale.**

PROROGA SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI - Art. 36

È **prorogata** la sospensione

per il periodo **9.3 - 11.5.2020** (in luogo del 15.4)

dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali disposta dall'art. 83, commi 1 e 2, DL n. 18/2020.



La proroga opera anche per i **procedimenti relativi alle Commissioni tributarie** di cui al comma 21 del citato art. 83.

La sospensione in esame opera quindi:

- per la **notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie**;
- per il **reclamo / mediazione** ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92.

Va evidenziato che, nel caso in cui:

- il **decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione**, l'inizio è differito alla fine di tale periodo;
- il **termine è computato a ritroso** e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza / attività da cui decorre il termine è differita.



Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E, in deroga alla sospensione fissata dall'art. 67, DL n. 18/2020, a **tutti i termini processuali** ed in particolare per la **notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione** trova applicazione la specifica sospensione (9.3 - 11.5.2020) di cui al citato art. 83.

Il differimento all'11.5.2020 (in luogo del 15.4) interessa anche la sospensione prevista dal comma 20 del citato art. 83, DL n. 18/2020 in merito ai procedimenti:

- di **mediazione** di cui al D.Lgs. n. 28/2010;

- di **negoziazione assistita** di cui al DL n. 132/2014;
- di **risoluzione stragiudiziale delle controversie**;

qualora tali procedimenti siano stati promossi entro il 9.3.2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

PROROGA TERMINI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - Art. 37

È **prorogata** la sospensione dei termini **fino al 15.5.2020** (in luogo del 15.4) dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza ex art. 103, comma 1, DL n. 18/2020. In particolare, ai sensi del citato comma 1



"ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data" e il 15.5.2020 (in luogo del 15.4).

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E, tale disposizione si applica anche ai **procedimenti di rilascio di certificazioni** da parte degli Uffici. Tuttavia



"le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati".

Gli Uffici provvedono pertanto al rilascio dei certificati secondo le istruzioni fornite nel periodo emergenziale volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

■